SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

ORDINI CAVALLERESCHI

07A06525

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2007, n. **106.**

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento

di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di

altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;

f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera *f)*, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera *l)*, a fini di mutualità generale del sistema;

l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera *i)*, determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline spor-

tive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;

m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1496):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) e dal Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) il 27 luglio 2006.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 1° agosto 2006 con pareri delle commissioni, I, II, V, IX, X e XIV.

Esaminato dalla VII commissione in sede referente il 13-14-19 e 21 settembre 2006; 3-18 e 19 ottobre 2006; 9-14-15 e 19 novembre 2006.

Esaminato in aula il 21 settembre 2006; 27 novembre 2006; 18 gennaio 2007 e approvato il 23 gennaio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1269):

Assegnato alle commissioni riunite, 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 30 gennaio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 14ª, il 30 gennaio 2007.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 8ª, in sede referente, il 7-14 e 21 marzo 2007; 7-13-20 e 28 marzo 2007.

Esaminato in aula il 12 aprile 2007; 3 maggio 2007 e approvato con modificazioni il 9 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 1496-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 maggio 2007 con parere delle commissioni, I, V, IX, X e XIV.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 e 31 maggio 2007; 5 e 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 12 giugno 2007 e approvato il 20 giugno 2007.

NOTE

Note alla legge recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è il seguente:

«Art. 2 *(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo)*. — 1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Se applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

07G0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **107.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ridefinisce le funzioni derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonché i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: «Il Nucleo di valutazione» fino alle parole: «dello stesso».

3. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è composto da non più di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo è incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attività di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresì, con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo. Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.

5. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.

Art. 2.

Organismi soggetti a misure di adeguamento ai limiti di spesa

1. Sono confermati, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

b) Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

c) Comitato nazionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

d) Ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Gli organismi indicati agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi medesimi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. Le nomine dei componenti sono effettuate nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano alla data di scadenza dei rispettivi mandati e comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Il mandato dei componenti nominati successivamente alla scadenza di quelli di cui al comma 1 cessa comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è il seguente:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)*. — *(Omissis)*.

44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;

b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;

c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;

e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11».

— Si riporta il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, come modificato dal presente decreto:

«45. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera *c)*, anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.».

— Il testo dell'art. 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2004, n. 222, è il seguente:

«21. All'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.».

— Il testo dell'art. 1, comma 763 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

«763. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto art. 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 8, 11, 16 e 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è il seguente:

«Art. 8 *(Costituzione e componenti)* (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7). — 1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;

c) cinque dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione e per l'innovazione tecnologica.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.».

«Art. 11 *(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)* (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 7). — 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 8, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) gli esperti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'art. 12.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'art. 8, possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro, li Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *d)*.».

«Art. 16 *(Sede e attrezzature)* (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 5). — 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, come stipulato con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

«Art. 19 *(Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)* (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5). — 1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'art. 8, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'art. 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'art. 18, comma 2.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'art. 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

— Il testo dell'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 78 *(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce:

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;

b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di venti unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

5-*bis*. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 29 e per i riferimenti al decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

07G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007, n. **108.**

Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 492;

Visto l'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Visto l'articolo 1, comma 19-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-*ter* della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli stessi.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

b) per «Convenzione», la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

c) per «adozione internazionale», l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorità centrale per l'Italia;

e) per «autorità centrali», le autorità che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;

f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-*bis*, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) per «servizi», i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.

Art. 2.

Finalità e sede della Commissione per le adozioni internazionali

1. La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione è l'autorità centrale italiana per le finalità dell'articolo 6 della Convenzione.

2. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

Capo II

PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art. 3.

Presidenza

1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.

2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attività e vigila sul suo operato.

3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 4.

Composizione

1. La Commissione è composta da:

a) un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;

b) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno designato dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i diritti e le pari opportunità;

c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

l) quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione;

n) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Può adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.

3. L'indennità già attribuita al presidente dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Nomina e durata in carica dei componenti

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*; della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera *m)*.

2. I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri.

3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.

4. In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera *n)*, dell'articolo 4 è confermato annualmente.

5. I componenti cessano dalla carica:

a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal presidente.

Art. 6.

Compiti

1. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione; può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonché la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione;

m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;

n) provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.

o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *m);*

p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attività e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine è prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalità definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

q) stabilisce, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonché le attività di formazione degli operatori e di informazione.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

Raccolta dei dati

1. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

2. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria

tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi.

4. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonché le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilità di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni.

5. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonché comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonché cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

6. Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualità morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

7. Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di adozione.

8. Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione può avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

9. Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione.

10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.

Art. 8.

Modalità di funzionamento

1. La Commissione è convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; può essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.

4. La Commissione può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Art. 9.

Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione

1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»;

2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.

3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:

a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;

b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;

c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;

d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;

e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *l)*;

f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;

g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;

h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;

i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.

5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

a) un dirigente di prima fascia;

b) due dirigenti di seconda fascia;

c) quattordici unità di area C (nove unità con posizione economica C1; tre unità con posizione economica C2; due unità con posizione economica C3);

d) cinque unità di area B (tre unità con posizione economica B2; due unità con posizione economica B3).

6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 10.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzato dal presidente.

2. Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IV

ATTIVITÀ DEGLI ENTI

Art. 11.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione;

b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;

d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;

e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare;

f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi;

g) le modalità operative e le attività di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi tramite appositi accordi o protocolli;

h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.

2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:

a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti già accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;

b) può limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o più regioni.

Art. 13.

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*. L'albo contiene:

a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

b) gli estremi dell'atto costitutivo;

c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.

3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Modalità operative dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;

d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;

e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonché, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

h) segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

Art. 15.

Verifiche sull'attività degli enti

1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attività dell'ente autorizzato presso le sedi operative.

2. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

Art. 16.

Sanzioni

1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 15, ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la Commissione può:

a) censurare l'ente responsabile di irregolarità;

b) prescrivere l'adeguamento delle modalità operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;

c) disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualità del servizio ricevuto;

d) disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato in ambito nazionale.

2. Nei casi più gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

5. In caso di revoca o sospensione dell'attività, le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che può avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 17.

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine è di sessanta giorni complessivi.

Art. 18.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Esame dei requisiti e dell'attività degli enti autorizzati

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione e ai criteri di operatività di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.

Art. 20.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato

1. Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assi-

stito dei minori accolti nell'àmbito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.

2. La Commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dal presente regolamento si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

TURCO, *Ministro della salute*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 226

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del minore ad una famiglia».

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476:

«Art. 6. — 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.».

«Art. 7. — 1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.

2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;

b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:

«3-*quinquies*. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

«19-*quinquies*. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38, commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del 1983».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, reca: «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 38, 39-*bis* e 39-*ter* della legge sull'adozione:

«Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.».

«Art. 39-*bis*. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 39-*ter* e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'art. 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.».

«Art. 39-*ter*. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 38 della legge sull'adozione, vedi nota all'art. 1.

— Per gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e per l'art. 7 della stessa legge, vedi nota a preambolo.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 39-*ter* della legge sull'adozione, vedi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art.8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.».

— Per il testo dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, vedi nota a preambolo.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia):

«Art.3 *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia)*. — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 64, 67, 68 e 73 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 64 *(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'àmbito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'art. 154, comma 2, lettere *a)* e *b)*, o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.».

«Art. 67 *(Attività di controllo e ispettive)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».

«Art. 68 *(Benefici economici ed abilitazioni)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 73 *(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale).* — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476:

«Art. 6. — 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità centrale designerà l'Autorità centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.».

«Art. 7. — 1. Le Autorità centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.

2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;

b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.».

— Si riporta il testo degli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale:

«Art. 600-*bis*. Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.».

«Art. 600-*ter*. Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.».

«Art. 600-*quater*. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.».

«Art. 600-*quinquies*. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937

«Art. 609-*quater*. Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.».

«Art. 609-*quinquies*. Corruzione di minorenne.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

Nota all'art. 18:

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 reca: «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».

Nota all'art. 19:

— Per l'art. 39-*ter* della legge sull'adozione, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art. 20:

— Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri).* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 31 dicembre 1998 n. 476.

«Art. 9. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonché dall'art. 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 22:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, vedi le note al preambolo.

07G0122

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2007.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Pennadomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 aprile 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pennadomo (Chieti) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Domenica Calabrese;

Considerato che la dott.ssa Domenica Calabrese, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Valentina Italiani è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Pennadomo (Chieti) in sostituzione della dott.ssa Domenica Calabrese, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

07A06750

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2007.

Proroga della nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex INDIRE).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 611 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, concernente l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

Visti gli articoli 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 338 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari fino al 30 giugno 2007 ovvero fino alla costituzione degli organi dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, salvo eventuale successivo rinnovo;

Ritenuta la necessità, non essendo ancora stata completata la complessa procedura per la costituzione dei nuovi organi dell'Agenzia, di prorogare l'incarico degli anzidetti commissari straordinari;

Vista la proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 3 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 155

07A06733

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2007.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Visto l'art. 2, secondo periodo, del decreto direttoriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2006, n. 301, il quale stabilisce che a decorrere dalla data del provvedimento stesso non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;

Considerato che il termine sopraindicato è perentorio in quanto previsto a tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei soggetti controinteressati;

Considerato che, nei confronti dei soggetti indicati nel seguente elenco, la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione è stata effettuata con decreto direttoriale 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2006, n. 231:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Catanzaro	922	G.S.G. S.r.l.	Lamezia Terme
Torino	391	Serena S.r.l.	Moncalieri
Torino	494	Fantasia Bingo S.a.s.	Nichelino
Torino	624	Ludonet S.r.l.	Alpignano
Torino	569	Diciannove Marzo S.r.l.	Moncalieri
Torino	836	Giochi e Fortuna S.r.l.	Moncalieri
Torino	296	Eredi Giacinto Contin S.n.c.	Susa
Torino	431	G. Autina	Ivrea
Torino	584	All Center S.r.l.	Alpignano
Roma	656	Bingo Net S.r.l.	Roma
Ancona	1136	Bingo Time Ancona	Ancona
Genova	435	Edil Mediterranea S.r.l.	Sestri Ponennte
Genova	92	Bingo S.r.l.	Genova

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Genova	862	Soc. Estoril 2000 S.r.l.	Genova
Massa Carrara	617	Puzzle S.r.l.	Massa
Massa Carrara	728	Lunezia S.r.l.	Pontremoli
Novara	401	Marina S.r.l.	Arona
Nuoro	1076	Orru Gianluigi e C.	Nuoro
Pordenone	725	Adas S.p.a.	Pordenone
Rieti	846	Dancing La Pergola	Consigliano
Rovigo	154	Bingo Rovigo di Italo Marcotti S.n.c.	Rovigo
Treviso	122	Spazio Ten S.r.l.	Breda di Piave
Treviso	734	Magazzini Zanchetta S.n.c.	Mareno di Piave
Venezia	196	Bingo International Service S.r.l.	Venezia
Venezia	152	Bingo San Donà di Piave di Marcotti I.	San Donaà di Piave
Verona	488	Hotel Derby S.a.s.	Lazise
Vicenza	310	Adria Import Export S.r.l.	Vicenza

Considerato che i soggetti sopraindicati non hanno provveduto ad approntare le sale-bingo e, di conseguenza, non hanno provveduto a richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione, entro il sopraindicato termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'elenco in premessa sono decaduti dalle assegnazioni delle concessioni del bingo di cui al decreto direttoriale 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2006, n. 231, in quanto non hanno provveduto ad approntare le sale-bingo e, di conseguenza, non hanno provveduto a richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione, entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione.

2. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 12 luglio 2007

Il dirigente: ZARRILLI

07A06719

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2007.

Definizione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo, presso l'Università di Salerno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Vista la richiesta di programmazione a livello nazionale presentata dal rettore dell'Università degli studi di Salerno, sulla base dell'offerta formativa deliberata

dal senato accademico nell'adunanza del 13 marzo 2007, in ordine al corso di laurea in Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007-2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, presso l'Università degli studi di Salerno, al corso di laurea in Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo è determinato in n. 120, di cui 118 destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia ai sensi dell'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e n. 2 agli studenti stranieri residenti all'estero secondo la riserva stabilita per l'anno accademico 2007-2008 nel contingente parte integrante delle disposizioni citate nelle premesse.

Art. 2.

1. L'Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti corrispondenti.

2. L'Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Avvio del procedimento «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari». (Deliberazione n. 342/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2004 «relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con deli-

bera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, concernente il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 8 febbraio 2006, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 168/07/CONS concernente «Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2007;

Vista la lettera di Wind Telecomunicazioni S.p.A. inviata in data 18 giugno 2007, nostro protocollo n. 40499 del 20 giugno 2007, relativa al servizio di terminazione del traffico su rete mobile;

Considerato che il settore delle telecomunicazioni di rete mobile in Italia è attualmente caratterizzato dalla presenza di quattro operatori infrastrutturati, con quote di mercato differenziate, anche in ragione del diverso momento di ingresso sul mercato;

Considerato, inoltre, che permangono talune differenze tra i medesimi operatori in relazione sia alla dotazione di risorse frequenziali disponibili, sia alla tecnologia prevalentemente utilizzata;

Considerato che di recente hanno fatto ingresso nel mercato finale dei servizi mobili imprese non dotate di proprie infrastrutture, ossia i cosiddetti Operatori Mobili Virtuali (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) ed i Fornitori di Servizi Avanzati (ESP, Enhanced Service Provider), e che questo fenomeno potrà accrescere la competizione tra gli operatori sul mercato finale;

Considerato che i mercati dei servizi di rete mobile sono interessati da un processo di convergenza con i mercati dei servizi di rete fissa e che anche in Italia - iniziano ad essere promosse sul mercato offerte integrate di servizi fisso-mobile;

Considerato che la legge n. 40 del 2 aprile 2007, con la previsione dell'eliminazione del c.d. contributo di ricarica, ha prodotto alcune modifiche nei piani tariffari applicati agli utenti finali da parte degli operatori di telefonia mobile e che, in particolare, gli stessi operatori segnalano un conseguente impatto negativo sia in termini di ricavi che di risultati operativi;

Considerato, in particolare, che alcuni operatori sembrerebbero maggiormente interessati dagli effetti di riduzione dei ricavi e dei risultati operativi conseguenti alla eliminazione del contributo di ricarica;

Considerato che, anche nei prossimi anni, il settore delle telecomunicazioni di rete mobile potrà essere interessato da cambiamenti tecnologici e di mercato connessi all'evoluzione delle tecnologie wireless ed alla crescente convergenza con i servizi di rete fissa;

Considerato che i mutamenti negli assetti di mercato già segnalati e le possibili dinamiche tecnologiche economiche e concorrenziali sinteticamente richiamate potranno influenzare sia la definizione del mercato dei servizi mobili, sia la valutazione del relativo grado di concorrenza, sia infine la definizione degli obblighi in capo alle imprese con significativo potere di mercato;

Considerato che l'art. 19, comma 2 del Codice prevede che l'analisi di mercato debba essere effettuata in ogni caso ogni 18 mesi;

Ritenuto che l'istanza avanzata da Wind Telecomunicazioni, di modifica del meccanismo di network cap, previsto dalla delibera n. 3/06/CONS, richiede un'approfondita analisi volta ad accertare l'eventuale necessità di adeguamento delle modalità di controllo dei prezzi di terminazione di tutti gli operatori di rete mobile e che tale esame deve necessariamente essere effettuato nell'ambito del procedimento di analisi del mercato 16 che si avvia con il presente provvedimento;

Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento istruttorio concernente «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedi-

menti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e secondo le previsioni del Codice in materia di analisi dei mercati, e che, in ragione dei recenti mutamenti negli assetti di mercato e concorrenziali, sia necessario prevedere un termine abbreviato di 120 giorni per lo svolgimento dell'analisi;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato il procedimento istruttorio concernente «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari».

2. L'analisi di mercato di cui al comma 1, ha ad oggetto la definizione dei confini del mercato rilevante, l'identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato e l'eventuale imposizione, mantenimento, revoca, ovvero modifica degli obblighi regolamentari.

3. Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Cazora, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

4. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità. La comunicazione in allegato *A* al presente provvedimento, inerente l'avvio del procedimento e la richiesta di documenti e memorie relative all'oggetto del procedimento, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 giugno 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

07A06695

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota del 21 giugno 2007, prot. n. 4762 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 2 luglio 2007;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza — prot. n. 511 del 21 giugno 2007 — che ha comunicato la chiusura degli uffici per l'intera giornata del 2 luglio 2007 per il blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici concordato tra ACI e dipartimento trasporti terrestri.

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 2 luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: GUARINO

07A06671

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 19 giugno 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 2084 del 18 giugno 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di emergenza ambientale, gli sportelli del PRA, in data 19 giugno 2007, sarebbero stati chiusi al pubblico dalle ore 14.45 alle ore 15.45.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 25 giugno 2007, prot. 2752, preso atto dell'avvenuta interruzione del servizio, comunicata con nota del 21 giugno 2007, prot. 2138, ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in tale data ed ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06811

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo i giorni 20, 21 e 22 giugno 2007.

Motivazioni:

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo a causa della reingegnerizzazione, è stato chiuso al pubblico i giorni 20, 21 e 22 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4069/APC/07 (14.4) del 29 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1234/2007 del 3 luglio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4315290	000	59
4315291	000	59
4315292	000	59
4315293	000	59
4310518	000	59
4346738	000	59
4346739	000	59
4346740	000	59
4346741	000	59
4314258	000	59
4314259	000	59
4314260	000	59
4314261	000	59
4314262	000	59
4315396	000	59
4315397	000	59
4315398	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4694651	000	29
4694652	000	29
4694653	000	29
4694668	000	29
4722367	000	29
4722368	000	29
4722369	000	29
4711885	000	29
4694153	000	29
4694154	000	29
4694155	000	29
4694156	000	29
4694157	000	29
4612638	000	29
4612647	000	29
4694925	000	29
4694926	000	29
4694927	000	29
4694928	000	29
4694929	000	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3539313	000	299
3539314	000	299
3521209	000	299
3539766	000	299
3539524	000	299
3539525	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2184043	000	149
2174414	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SPIDER-MAN 3"

blocchetto numero	biglietti dal	al
352459	000	99
352460	000	99
352461	000	99
364085	000	99
364086	000	99
364087	000	99
352632	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1841547	000	299
1841548	000	299
1842256	000	299
1848779	000	299
1841640	000	299
1841641	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
506765	000	149
523192	000	149
506490	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1076002	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2170377	000	149
2176783	000	149
2135083	000	149
2155671	000	149
2170399	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
628607	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
531766	000	149
531763	000	149
531764	000	149
531744	000	149
531745	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO UN, DUE, TRIS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
618305	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUTTI AL MARE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
791896	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
407150	000	59
407151	000	59
407152	000	59
394095	000	59
403928	000	59
403929	000	59
370360	000	59
406320	000	59
406321	000	59
406322	000	59
406323	000	59
405467	000	59
405468	000	59
405568	000	59

07A06752

AGENZIA DEL TERRITORIO

Regolamento di amministrazione - Testo deliberato nella riunione del comitato direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nelle riunioni del comitato direttivo del 19 aprile 2001, del 7 febbraio 2002, del 26 febbraio 2004, del 22 aprile 2004 e del comitato di gestione del 28 febbraio 2005, del 28 aprile 2005, del 28 dicembre 2005, del 29 marzo 2006, del 24 gennaio 2007 e del 14 marzo 2007.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Art. 1.

Principi

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia perseguono le finalità istituzionali definite dallo statuto ispirandosi ai seguenti principi:

a) orientamento alla qualità ed all'economicità del servizio reso ai cittadini, ai professionisti ed agli enti destinatari, a partire dall'individuazione delle loro esigenze espresse o potenziali. Allo stesso principio si ispirano i rapporti organizzativi e la comunicazione interna in una logica di reciproco servizio nell'esercizio dei rispettivi ruoli;

b) orientamento dei comportamenti organizzativi individuali e di gruppo ai risultati ed alla soluzione dei problemi, superando logiche legate al semplice adempimento o alla mera competenza formale;

c) aderenza alle realtà territoriali regionali e collaborazione con il sistema delle autonomie, in particolare, in funzione del trasferimento ai comuni della gestione diretta del catasto;

d) adozione a tutti i livelli organizzativi di nuovi sistemi e modalità di gestione delle risorse impiegate dall'Agenzia, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della professionalità di tutto il personale;

e) definizione di un sistema di allocazione di funzioni, obiettivi e risorse finalizzato all'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale;

f) integrazione e cooperazione tra le strutture operative e di supporto in funzione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivi;

g) integrazione delle strutture organizzative con gruppi di progetto temporanei per la gestione di obiettivi innovativi di particolare rilevanza richiedenti il concorso di diverse competenze professionali;

h) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo, sulla flessibilità operativa, sulla crescita professionale e sul controllo dei risultati;

i) valorizzazione di stili di direzione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico di appartenenza ad un'organizzazione che persegue fini pubblici primari.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e responsabilità dei procedimenti, di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Organi e struttura organizzativa

1. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato di gestione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'Agenzia si articola in strutture centrali e regionali, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici provinciali, con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici provinciali.

4. I responsabili delle strutture centrali di vertice dipendono dal direttore dell'Agenzia; i responsabili delle strutture regionali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dipendono gerarchicamente dal direttore dell'Agenzia e funzionalmente dalle strutture centrali; gli altri direttori regionali dipendono gerarchicamente dal direttore centrale aggiunto della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, indicato nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, e funzionalmente dalle strutture centrali; i responsabili delle strutture provinciali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalle strutture regionali.

Art. 3.

Strutture centrali

1. Le strutture centrali preposte alle funzioni relative ai servizi erogati dall'Agenzia sono:

a) la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, che cura la definizione di metodologie, regole e procedure innovative in materia di servizi cartografici, catastali e di pubblicità immobiliare, anche nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe integrata dei beni immobili; cura il processo di decentramento ai comuni della gestione del catasto tenendo conto di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 18 dello statuto; coordina l'erogazione dei servizi di competenza dell'Agenzia; coordina le funzioni svolte rispettivamente dall'Agenzia e dai comuni; assicura l'integrazione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi per la conoscenza del territorio;

b) la Direzione centrale osservatorio mercato immobiliare, che cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi dell'Agenzia del territorio;

c) la Direzione centrale consulenze e stime, che cura le funzioni relative alle consulenze tecniche ed ai servizi estimali promuovendo l'offerta e sviluppando sistemi di regole in campo estimativo.

Le strutture sopra elencate governano i processi riferiti all'intero ciclo gestionale delle funzioni e dei servizi loro affidati, compresi quelli offerti sul mercato, secondo la specificazione delle funzioni definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Un comitato di coordinamento operativo, composto dai responsabili delle strutture sopraindicate, assicura l'integrazione tra i rispettivi processi ed in particolare tra quelli relativi al catasto, alla pubblicità immobiliare ed all'osservatorio del mercato immobiliare.

2. Le strutture centrali preposte a funzioni relative alla gestione delle risorse impiegate dalle strutture dell'Agenzia o a funzioni specialistiche sono:

a) la Direzione centrale affari generali e legali, che cura gli affari non riconducibili alla competenza delle altre strutture di supporto ed in particolare fornisce assistenza sulle problematiche giuridiche e legali; gestisce i processi per l'approvvigionamento dei beni e servizi di diretta competenza e coordina l'attività complessiva dell'Agenzia in questa materia; cura le relazioni con il contesto fornendo assistenza in materia a tutte le strutture centrali e decentrate, promuove l'immagine dell'Agenzia e cura la comunicazione istituzionale; definisce le politiche per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Agenzia e cura la gestione di quello utilizzato dalla sede centrale, assicura i servizi generali della stessa; è preposta alle attività relative alla logistica ed alla sicurezza delle strutture dell'Agenzia;

b) la Direzione centrale pianificazione, controllo e amministrazione, che sviluppa e promuove l'adozione dei sistemi di controllo direzionale, anche in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, coordina il processo di budgeting e di controllo dell'avanzamento della gestione e assiste il direttore dell'Agenzia nella gestione dei rapporti relativi alla convenzione con il Ministro; assicura la predisposizione del bilancio, la gestione della contabilità, l'elaborazione dei rendiconti ed assicura la collaborazione dell'Agenzia con gli organi esterni di controllo;

c) la Direzione centrale risorse umane, che cura le funzioni relative alla pianificazione, reclutamento, inserimento, gestione, sviluppo, formazione ed amministrazione del personale e alle relazioni sindacali; sviluppa e coordina l'applicazione di sistemi di valutazione del potenziale, delle posizioni organizzative e delle prestazioni della generalità del personale;

d) la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, che cura l'adeguamento degli assetti organizzativi e promuove e coordina le iniziative per l'ottimizzazione e la revisione dei processi di lavoro e delle procedure per la realizzazione del sistema qualità; cura la pianificazione e garantisce la realizzazione dei sistemi informatici e telematici, in rapporto sinergico con le strutture preposte all'erogazione dei servizi dell'Agenzia tenendo conto del processo di decentramento previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) la Direzione centrale audit, che svolge funzioni di vigilanza sulle strutture dell'Agenzia, con particolare riferimento a: regolarità amministrativa e contabile; corretta applicazione dei processi di lavoro; deontologia professionale; trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Cura la protezione dei rischi gestionali mediante sistemi e procedure atti a prevenire disfunzioni ed irregolarità, fornendo assistenza e consulenza alle strutture interessate.

f) la Direzione centrale sviluppo tecnico-scientifico e relazioni internazionali, che, sulla base delle direttive del vertice dell'Agenzia, anche a supporto delle altre direzioni centrali, svolge compiti di analisi, ricerca, sviluppo e sperimentazione di profili teorici, applicativi e di innovazione nelle materie istituzionali, con specifico riferimento all'ambito catastale; collabora con le altre direzioni centrali nella redazione di istruzioni generali e di servizio, nonché di proposte di politiche fiscali e di modifiche normative; sviluppa le relazioni e la collaborazione con il contesto tecnico-scientifico e con organismi esteri operanti nei campi di interesse dell'Agenzia, anche attraverso la promozione di progetti di cooperazione internazionale.

3. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle strutture centrali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con la Direzione centrale risorse umane e con la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi.

Art. 4.

Strutture regionali

1. Le direzioni regionali assumono la responsabilità della gestione degli obiettivi e delle risorse nell'area geografica di competenza e, in particolare:

a) assicurano i processi di pianificazione e controllo, definendo obiettivi e risorse con le strutture provinciali dipendenti e con quelle centrali nel processo di budgeting;

b) curano il coordinamento della gestione operativa dei servizi erogati dalle strutture provinciali, assumendo corresponsabilità sui risultati;

c) esercitano le funzioni decentrate non attribuite alle strutture provinciali;

d) gestiscono i rapporti con la regione e coordinano il complesso delle relazioni con il sistema delle autonomie locali e le relative associazioni.

2. Le direzioni regionali sono istituite nel capoluogo di ciascuna regione, eccetto quella del Trentino-Alto Adige.

3. Nelle regioni Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, in cui sono operanti non più di due uffici provinciali, la direzione regionale assume anche le funzioni operative proprie dell'ufficio provinciale del capoluogo.

4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle direzioni regionali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con la Direzione centrale risorse umane e con la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi.

Art. 5.

Uffici provinciali

1. Gli uffici provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia; svolgono funzioni prevalenti di carattere operativo provvedendo all'erogazione dei servizi dell'Agenzia nell'ambito provinciale di competenza e curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali; svolgono le funzioni gestionali ad essi attribuite con i provvedimenti di cui al comma 4. Nel quadro di programmi pianificati dalle strutture centrali, gli uffici provinciali cooperano tra di loro svolgendo funzioni operative riguardanti ambiti provinciali diversi da quello di competenza, utilizzando soluzioni tecnologiche telematiche.

2. Gli uffici provinciali dipendono dalle direzioni regionali con cui definiscono, nell'ambito del processo di budgeting, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento. Gli uffici provinciali di Trento e di Bolzano dipendono dalla direzione regionale del Veneto.

3. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività per processi e, in relazione alle loro specificità, lo sviluppo di figure polivalenti e la promozione del lavoro di gruppo, al duplice scopo di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi.

4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna degli uffici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei responsabili delle direzioni regionali concertata con la Direzione centrale risorse umane e con la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi.

Art. 6.

Strutture di vertice

1. Costituiscono strutture di vertice:

a) le strutture centrali indicate all'art. 3, commi 1 e 2;

b) le seguenti direzioni regionali: Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia;

c) la posizione di direttore centrale aggiunto nell'ambito della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, il quale svolge anche funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle strutture regionali alle quali è preposto un dirigente non di vertice, nonché altre funzioni delegate dal direttore dell'Agenzia;

d) la posizione di direttore regionale aggiunto nell'ambito della direzione regionale della Lombardia.

Art. 7.

Servizi di controllo interno

1. Nelle strutture centrali, regionali e provinciali le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. Il direttore dell'Agenzia assicura l'attivazione delle disposizioni regolamentari nelle quali trovano specificazione le funzioni di competenza delle diverse strutture.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1.

TITOLO II

PERSONALE

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 10.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione sindacale, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 11.

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

2-*bis*. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima dopo aver ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di vertice per almeno quattro anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2-*ter*. Con atto del direttore dell'Agenzia è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;

c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;

d) data di inserimento nella prima fascia.

2-*quater*. Il ruolo è pubblicato su Intrater e nel sito Internet dell'Agenzia e di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti n. 410;

b) non dirigenti n. 12.270.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato di gestione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Capo II

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 13.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale ovvero incaricati di funzioni ispettive e di audit, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 14.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 15.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, di durata non superiore a tre anni, e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, di durata non superiore a cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti da settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 16.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero ricorrendone i presupposti a quelli di cui all'art. 15, ferme restando le durate massime previste dal comma 1 dello stesso articolo. Gli incarichi in scadenza possono essere prorogati, fermo restando che il periodo di permanenza nell'incarico non può essere inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato di gestione.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286/1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 26.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Art. 16-*bis.*

Comitato dei garanti

1. Le misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale che comportano il recesso dal rapporto di lavoro ovvero la revoca dell'incarico e la conseguente messa a disposizione sono adottate previo conforme parere del comitato dei garanti. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il comitato dei garanti è nominato con atto del direttore dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione. È presieduto da un magistrato della Corte dei Conti esperto in materia di controllo di gestione, designato dal presidente della stessa Corte; di esso fanno parte un dirigente di prima fascia appartenente al ruolo

dell'Agenzia, eletto dai dirigenti dell'Agenzia stessa secondo le modalità stabilite con atto del direttore e da un esperto esterno scelto dal direttore dell'Agenzia, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, nonché nell'applicazione delle metodologie di valutazione delle prestazioni lavorative. Se il comitato deve pronunciarsi su provvedimenti che riguardino personale dipendente dal dirigente eletto o che comunque impongano a quest'ultimo un obbligo di astensione, il dirigente eletto viene sostituito da un altro dirigente di prima fascia, eletto anch'egli con le stesse modalità del primo.

3. I componenti del comitato restano in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il compenso dei componenti esterni del comitato dei garanti è determinato con atto del direttore dell'Agenzia.

Capo III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 17.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 18.

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 19.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 20.

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 21.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.

3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 22.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.

2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 23.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione dell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300/1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 25.

Missioni

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 26.

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'art. 14 del presente regolamento, in conformità all'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, fino al 31 dicembre 2007.

Art. 27.

Accordi sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali — compresa l'area della dirigenza — le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del CCNI del Ministero dell'economia e delle finanze e del contratto nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300/1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

07A06804

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1475 del 2 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACHIPIRINA anche nelle forme e confezioni: «1000 mg compresse» 8 compresse divisibili; e «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, cap. 00181 - codice fiscale 03907010585.

Confezione:

«1000 mg compresse» 8 compresse divisibili;

A.I.C. n. 012745170 (in base 10) 0D4YGL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ACRAF S.p.a stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (Tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: Cellulosa microcristallina 60 mg; Povidone 60 mg; Carmellosa sodica a bassa sostituzione 36 mg; Magnesio stearato 10 mg; Silice precipitata 4 mg.

Confezione:

«1000 mg compresse» 16 compresse divisibili;

A.I.C. n. 012745182 (in base 10) 0D4YGY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ACRAF S.p.a stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (Tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: Cellulosa microcristallina 60 mg; Povidone 60 mg; Carmellosa sodica a bassa sostituzione 36 mg; Magnesio stearato 10 mg; Silice precipitata 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio, mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 012745170 - «1000 mg compresse» 8 compresse divisibili;

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione:

A.I.C. n. 012745182 - «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili;

Classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 012745170 - «1000 mg compresse» 8 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

A.I.C. n. 012745182 - «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Nobel Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1462 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 04177861004) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: ALPRAZOLAM NOBEL FARMACEUTICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035422017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035422029 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035422031 - «1 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in ALPRAZOLAM ALTER.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brevibloc»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1463 del 2 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma - codice fiscale n. 00492340583.

Medicinale: BREVIBLOC.

Variazione A.I.C.: modifica quali-quantitativa di eccipienti e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti come di seguito specificato:

per 100 litri di soluzione:

ecc. sodio acetato triidrato da: 280 g a: 280 g;

ecc. acido acetico glaciale da: 54,6 g a: 54,6 g;

ecc. sodio cloruro da: - a: 590 g;

ecc. acido cloridrico o sodio idrossido q.b. pH da: 5,0 a: 5,0;

ecc. acqua per preparazioni iniettabili q.b. a da: 100 litri a: 100 litri.

È inoltre autorizzata la modifica relativa alle specifiche del prodotto finito (rilascio e fine validità):

aggiunta della specifica «osmolalità 270-330 mOsm/kg».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione» 5 flaconcini 10 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione» 5 flaconcini 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venbig»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1464 del 2 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca) - codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: VENBIG.

Variazione A.I.C.: modifica delle specifiche dell'eccipiente.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'eccipiente sodio idrogeno fosfato eptaidrato con l'eccipiente sodio idrogeno fosfato bi-idrato, conforme alla relativa monografia di Farmacopea europea.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026415048 - «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 026415051 - «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + flacone solvente da 45 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1468 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: GENTAMICINA ALLEN.

Confezione: A.I.C. n. 036129017 - «0,1% crema» tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: GENTAMICINA RANBAXY.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adiston»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1469 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2, - 37135 Verona.

Medicinale ADISTON.

Confezione:

AIC n. 036123014 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

AIC n. 036123026 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3, - 20121 Milano (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1470 del 2 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano (Italia).

Medicinale: BETADINE.

Variazione A.I.C.:

aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

passaggio ad automedicazione (B10) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche variano:

da: «Vaginiti e vulvovaginiti da germi sensibili, esocerviciti, ectropion, leucorree»;

a: «Disinfettante della mucosa vaginale».

È inoltre autorizzato il passaggio del regime di fornitura:

da: RR: «Medicinali soggetti a prescrizione medica»;

a: OTC: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» - È raccomandabile che per un periodo di un anno l'eventuale pubblicità al pubblico sia limitata alle farmacie ed agli altri punti vendita relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023907013 - «10% soluzione cutanea per genitali esterni» flacone 125 ml;

A.I.C. n. 023907025 - «10% soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml + 5 fialoidi 10 ml + 5 cannule.

Sono altresì modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023907013 - «10% soluzione cutanea per genitali esterni» flacone 125 ml;

varia in:

A.I.C. n. 023907013 - «10% soluzione vaginale» flacone 125 ml

A.I.C. n. 023907025 - «10% soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml + 5 fialoidi 10 ml + 5 cannule;

varia in:

A.I.C. n. 023907025 - «10% concentrato e solvente per soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml + 5 fialoidi 10 ml + 5 cannule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo DTC Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1476 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Development Team Consulting S.L. con sede legale e domicilio in via Augusta 59, Planta 4 OF 408, 08006 - Barcellona (Spagna).

Medicinale: LANSOPRAZOLO DTC PHARMA.

Confezione:

A.I.C. n. 036705010 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036705022 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036705034 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036705046 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule.

È ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in LANSOPRAZOLO WINTHROP.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clozapina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/3171 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: CLOZAPINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036638017/M - «25 mg» 20 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638029/M - «25 mg» 28 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638031/M - «25 mg» 30 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638043/M - «25 mg» 40 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638056/M - «25 mg» 50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638068/M - «25 mg» 84 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638070/M - «25 mg» 98 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638082/M - «25 mg» 100 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638094/M - «25 mg» 10×50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638106/M - «25 mg» 100×50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638118/M - «25 mg» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638120/M - «25 mg» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638132/M - «25 mg» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638144/M - «25 mg» 40 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638157/M - «25 mg» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638169/M - «25 mg» 84 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638171/M - «25 mg» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638183/M - «25 mg» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638195/M - «25 mg» 10×50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638207/M - «25 mg» 100×50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638219/M - «100 mg» 20 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638221/M - «100 mg» 28 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638233/M - «100 mg» 30 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638245/M - «100 mg» 40 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638258/M - «100 mg» 50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638260/M - «100 mg» 60 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638272/M - «100 mg» 84 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638284/M - «100 mg» 98 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638296/M - «100 mg» 100 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638308/M - «100 mg» 10×50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638310/M - «100 mg» 100×50 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036638322/M - «100 mg» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638334/M - «100 mg» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638346/M - «100 mg» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638359/M - «100 mg» 40 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638361/M - «100 mg» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638373/M - «100 mg» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638385/M - «100 mg» 84 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638397/M - «100 mg» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638409/M - «100 mg» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638411/M - «100 mg» 10×50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036638423/M - «100 mg» 100×50 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0325/001,003/II/008, NL/H/0325/001,003/R001.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina TAD».

Estratto provvedimento UPC/II/3172 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: RANITIDINA TAD.

Confezioni:

A.I.C. n. 035860016/M - 10 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860028/M - 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860030/M - 60 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860042/M - 90 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860055/M - 10 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860067/M - 20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860079/M - 30 compresse rivestite con film da 300 mg.

Titolare A.I.C.: TAD Pharma Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0295/001-002/II/006, SE/H/0295/001-002/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Genotropin».

Estratto provvedimento UPC/II/3173 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001,004,005,006,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020, 021,022,/II/098, 99.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito per il batch control: Pfizer manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgium.

Aggiunta dei siti addizionali per il quality control: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG, Eisenbahnstrasse 2-4 D-88085 Langenargen Germany e Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG, Schuztenstrasse 87 e 99-101, 88212 Ravensburg Germany.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lybella».

Estratto provvedimento UPC/II/3174 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: LYBELLA.

Confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0516/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del master file della sostanza attiva clormadinone acetato (versione n. 02, datata 10 novembre 2005) prodotto da Farmabios S.p.a. ed aggiunta di un test per la determinazione dell'acido p-toluensolfonico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Belara».

Estratto provvedimento UPC/II/3175 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: BELARA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0505/001/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del master file della sostanza attiva clormadinone acetato (versione n. 02, datata 10 novembre 2005) prodotto da Farmabios S.p.a. ed aggiunta di un test per la determinazione dell'acido p-toluensolfonico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/3176 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei test (bioburden e nefelometria) per il controllo dei materiali e dei controlli in-process.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nyogel».

Estratto provvedimento UPC/II/3177 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: NYOGEL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0114/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del numero di cifre decimali (da 2 a 1) nella determinazione delle impurezze al rilascio e al termine del periodo di validità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gluscan».

Estratto provvedimento UPC/II/3178 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: GLUSCAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Advanced Accelerator Applications.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0286/001/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta nuovo sito di produzione: AAA Prima Traversa viale dell'Industria SNC - 86077 Pozzilli (Isernia) Italy.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sporanox».

Estratto provvedimento UPC/II/3179 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale: SPORANOX.

Confezioni: A.I.C. n. 027808031/M - 1 fiala di concentrato per soluzione per infusione da 25 ml + sacca con 50 ml di cloruro di sodio 0,9%.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/002/II/019, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica delle informazioni contenute nella sezione « precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche del foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al foglio illustrativo dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06586

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 111/2007-2818 del 27 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne Pharma S.r.l. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: SODIO CLORURO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030070167 - 100 fiale 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070155 - 50 fiale 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070142 - 10 fiale 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070130 - fiala 180 mg/20 ml;

A.I.C. n. 030070128 - «90 mg/10 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;

A.I.C. n. 030070116 - «90 mg/10 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030070104 - «90 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030070092 - «90 mg/10 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 030070080 - 100 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070078 - 50 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070066 - 10 fiale 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070054 - fiala 45 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030070041 - 100 fiale 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070039 - 50 fiale18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070027 - 10 fiale 18 mg/2 ml;

A.I.C. n. 030070015 - fiala 18 mg/2 ml;

Farmaco: SCOPOLAMINA BROMIDRATO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030069037 - 100 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030069025 - 50 fiale 0,25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030069013 - 5 fiale 0,25 mg/1 ml;

Farmaco: MAGNESIO SOLFATO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030067096 - 100 fiale 2,5 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067084 - 50 fiale 2,5 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067072 - 5 fiale 2,5 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067060 - 100 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067058 - 50 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067045 - 5 fiale 2 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067033 - 100 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067021 - 50 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030067019 - 5 fiale 1 g/10 ml;

Farmaco: ISOPRENALINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030065039 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030065027 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030065015 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

Farmaco: ERGOMETRINA MALEATO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030060038 - «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;

A.I.C. n. 030060026 - «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030060014 - «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

Farmaco: CLORPROMAZINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 030055038 - 100 fiale25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030055026 - 50 fiale25 mg/1 ml;

A.I.C. n. 030055014 - 5 fiale25 mg/1 ml;

Farmaco: CIMETIDINA MAYNE PHARMA

A.I.C. n. 029462049 - «200 mg/2 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 2 ml;

Farmaco: CHININA CLORIDRATO MAYNE PHARMA
A.I.C. n. 030054035 - 100 fiale 500 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030054023 - 50 fiale 500 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030054011 - 10 fiale 500 mg/2 ml;
Farmaco: CALCIO GLUCONATO MAYNE PHARMA
A.I.C. n. 030053033 - 100 fiale1000 mg/10 ml;
A.I.C. n. 030053021 - 50 fiale1000 mg/10 ml;
A.I.C. n. 030053019 - 5 fiale1000 mg/10 ml;
Farmaco: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI MAYNE PHARMA
A.I.C. n. 030047207 - «solvente per uso parenterale» 100 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 030047195 - «solvente per uso parenterale» 50 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 030047183 - 100 fiale5 ml;
A.I.C. n. 030047171 - 50 fiale5 ml;
A.I.C. n. 030047169 - 100 fiale3 ml;
A.I.C. n. 030047157 - 50 fiale3 ml;
A.I.C. n. 030047144 - 100 fiale2 ml;
A.I.C. n. 030047132 - 50 fiale2 ml;
A.I.C. n. 030047120 - 100 fiale1 ml;
A.I.C. n. 030047118 - 50 fiale1 ml;
A.I.C. n. 030047106 - «solvente per uso parenterale» 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 030047094 - «solvente per uso parenterale» 1 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030047082 - 10 fiale 5 ml;
A.I.C. n. 030047070 - fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030047068 - 10 fiale 3 ml;
A.I.C. n. 030047056 - fiala 3 ml;
A.I.C. n. 030047043 - 10 fiale 2 ml;
A.I.C. n. 030047031 - fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030047029 - 10 fiale 1 ml;
A.I.C. n. 030047017 - fiala 1 ml;
Farmaco: ECABIL
A.I.C. n. 030706042 - 10 fiale-siringa 12.500 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 030706030 - 10 fiale-siringa 5000 UI/0,2 ml;
A.I.C. n. 030706028 - «12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale;
A.I.C. n. 030706016 - « 5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale;

07A06757

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprex»

Con la determinazione n. aRM - 112/2007-1445 del 27/06/2007; è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Farmaco: EPREX
A.I.C. n. 027015229 - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25ml;

07A06756

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epoxitin»

Con la determinazione n. aRM - 113/2007-8006 del 27/06/2007 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta J.C. HEALTHCARE S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Farmaco: EPOXITIN
A.I.C. n. 027017298 - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25ml;

07A06755

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 114/2007-563 del 5 luglio 2007 sono state revocate,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfa wassermann S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.
Farmaco: ALFAGEN
A.I.C. n. 028187021 - 50 tavolette 10 mg;
A.I.C. n. 028187019 - 3 tavolette 250 mg;
Farmaco: ASPICHININA
A.I.C. n. 002101057 - 10 compresse effervescenti;
A.I.C. n. 002101044 - «plus» 10 bustine gran. efferv
A.I.C. n. 002101032 - «plus» 10 capsule;
A.I.C. n. 002101020 - 20 compresse;
A.I.C. n. 002101018 - 10 compresse;
Farmaco: CACHET FIAT
A.I.C. n. 000084032 - 10 confetti;
Farmaco: CITRALKON
A.I.C. n. 032267027 - 1 flacone 500 ml;
A.I.C. n. 032267015 - 1 flacone 250 ml;
Farmaco: DRIN
A.I.C. n. 001569072 - 10 compresse effervescenti;
A.I.C. n. 001569058 - 20 compresse;
A.I.C. n. 001569033 - 4 compresse;
Farmaco: EMOPLAST
A.I.C. n. 032257038 - flacone disin. spray flac 60 g;
A.I.C. n. 032257026 - flacone disin. spray flac 150 g;
A.I.C. n. 032257014 - «0,175 g + 4 g soluzione cutanea» flacone 200 g;
Farmaco: REUMACTIV BALSAMO
A.I.C. n. 028007058 - spray 60 ml;
A.I.C. n. 028007045 - spray 30 ml;
A.I.C. n. 028007021 - pomata 50 g;
A.I.C. n. 028007019 - pomata 30 g;
Farmaco: SPIRAXIN
A.I.C. n. 026740023 - crema 5% 30 g;
Farmaco: TAURSOL
A.I.C. n. 026891022 - 20 compresse 300 mg;
A.I.C. n. 026891010 - 20 compresse 150 mg;
Farmaco: VARICOGEL
A.I.C. n. 026895033 - «1% + 0,5% gel» tubo 100 g;
A.I.C. n. 026895021 - «1% + 0,5% gel» tubo 50 g;
A.I.C. n. 026895019 - «1% + 0,5% gel» tubo 30 g;

07A06754

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Digossina Mayne Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 115/2007-2818 del 9 luglio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne pharma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Farmaco: DIGOSSINA MAYNE PHARMA
A.I.C. n. 030057069 - 100 fiale 0,25 mg/1 ml;
A.I.C. n. 030057057 - 50 fiale 0,25 mg/1 ml;
A.I.C. n. 030057044 - 5 fiale 0,25 mg/1 ml;
A.I.C. n. 030057032 - 100 fiale 0,1 mg/1 ml;
A.I.C. n. 030057020 - 50 fiale 0,1 mg/1 ml;
A.I.C. n. 030057018 - 5 fiale 0,1 mg/1 ml;

07A06753

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Adriatica Servizi soc. coop. a r.l.», in Latisana.

Con deliberazione n. 1564 del 29 giugno 2007 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Adriatica Servizi soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8.

07A06731

PROVINCIA DI TRENTO

Scioglimento della società cooperativa «Crilli - Società cooperativa», in Cles

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Crilli - Società cooperativa», con sede in Cles, via Lampi, 5 ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civili e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 senza far luogo alla nomina del commissario non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

2. Di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese.

Trento, 22 giugno 2007

Il vice presidente: COGO

07A06717

Liquidazione coatta amministrativa della «Và - Società cooperativa sociale», in Rovereto, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Và - Società cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Rovereto, via Piomarta, 4/A, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Saudo Maistri, con studio in Rovereto, viale della Vittoria, 42/D.

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese.

Trento, 22 giugno 2007

Il vice presidente: COGO

07A06718

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-171) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.